

SLOT COMMA 6

Il settore degli apparecchi da intrattenimento è stato interamente regolamentato dalla Legge Finanziaria del 2002. La norma, nata anche dall'esigenza di eliminare le conseguenze negative derivanti dalla presenza sul mercato dei videopoker, ha individuato e disciplinato le slot machine cosiddette "Comma 6", stabilendone i requisiti per il corretto funzionamento:

- Funzionano solo con l'introduzione di moneta non superiore a 50 Eurocent;
- Fanno derivare la vincita dall'abilità del giocatore e non semplicemente dalla casualità;
- Distribuiscono vincite in denaro di importo non superiore a € 50,00;
- Attribuiscono le vincite in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di 14.000 partite della durata compresa tra 7 e 13 secondi;
- A partire dal 1° Novembre 2004 sono tutte collegate alla rete telematica dei Monopoli di Stato

Art.110 Tulpas comemodificato dalla legge326/03

- 1 In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco è esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.
- 2 Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
- 3 L'installabilità degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera b) del presente articolo è consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.
- 4 L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
- 5 Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.
- 6 Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera cinquanta centesimi di euro, la durata della partita è compresa tra sette e tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuno comunque di valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchi e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 14.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento

delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.

7 Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a cinquanta centesimi di euro, nei quali gli elementi abilità o intrattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolate le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

Le tipologie ammesse:

Queste le tipologie ammesse per legge:

Bar, ristoranti, stabilimenti balneari, alberghi, sale pubbliche da gioco, circoli privati, agenzie di scommesse, esercizi che raccolgono scommesse

- Quanti apparecchi comma 6 si possono installare per ogni tipologia?

	Quantità	Limiti	Max per locale
BAR	1 ogni 15 mq di superficie destinata alla somministrazione	Fino a 50 mq di superficie non si possono installare più di 2 apparecchi	Per ogni ulteriori 50 mq è possibile installare apparecchio fino ad un massimo di 4 apparecchi
RISTORANTI	1 ogni 30 mq di superficie destinata alla somministrazione	Fino a 100 mq di superficie non si possono installare più di 2 apparecchi	Per ogni ulteriori 100 mq è possibile installare un altro apparecchio fino ad un massimo di 4 apparecchi
STABILIMENTI BALNEARI	1 ogni 1.000 mq di superficie demaniale	Fino a 2.500 mq di superficie non si possono installare più di 2 apparecchi	Per ogni ulteriori 2.500 mq è possibile installare un altro apparecchio fino ad un massimo di 4 apparecchi
ALBERGHI			

1 ogni 20 camere	Fino a 100 camere non si possono installare più di 4 apparecchi	Ogni ulteriori 100 camere è possibile installare un altro apparecchio fino ad un massimo di 6 apparecchi
------------------	---	--

SALE PUBBLICHE DA GIOCO

1 ogni 10mq di superficie del locale	-	-
--------------------------------------	---	---

CIRCOLI PRIVATI

Si fa riferimento all'area destinata alla somministrazione e valgono le disposizioni relative ai bar e ristoranti	-	-
---	---	---

AGENZIE DI SCOMMESSE

1 ogni 15 mq di superficie del locale	Fino a 100 mq non si possono installare più di 6 apparecchi	Ogni ulteriori 100 mq si può installare un apparecchio fino ad un massimo di 8 apparecchi
---------------------------------------	---	---

ESERCIZI CHE RACCOLOGONO SCOMMESSE

1 ogni 15 mq di superficie del locale	Ogni ulteriori 50 mq si può installare un apparecchio fino ad un massimo di 4 apparecchi
---------------------------------------	--

Requisiti per poter installare le slot machine “comma 6”:

- Possedere le autorizzazioni previste dagli artt. 86 o 88 del T.U.L.P.S.
- Richiedere al Comune di appartenenza la Dichiarazione di inizio attività
- Mettere a disposizione lo spazio per installare gli apparecchi
- Mettere a disposizione una presa di elettricità e assumersi l'onere del consumo elettrico degli apparecchi
- Dichiarare il tipo di locale e il numero di macchine potenzialmente installabili in base al contingentamento previsto dal Decreto Interdirettoriale del 27 ottobre 2003
- Vietare l'utilizzo degli apparecchi ai minori di 18 anni
- Verificare che le macchine siano dotate di nulla osta di messa in esercizio
- Sottoscrivere l'atto di impegno con il Concessionario